



COMUNE DI SOVERE
PROVINCIA DI BERGAMO
SETTORE AFFARI GENERALI

CAPITOLATO PRESTAZIONALE

Tipologia: appalto di servizi articolo 3, comma 1, lettera ss) del decreto legislativo n. 50 del 2016

Procedura: aperta, articolo 3, comma 1, lettera sss) del decreto legislativo n. 50 del 2016

Criterio: miglior rapporto qualità/prezzo ex art. 95, comma 3, del decreto legislativo n. 50 del 2016

AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO

Capo 1 - NATURA E OGGETTO DEL CONTRATTO.....	3
Art. 1. Oggetto dell'appalto e definizioni	3
Art. 2. Durata del contratto	4
Art. 3. Modalità di stipulazione del contratto e oneri a carico dell'aggiudicatario	4
Art. 4. Principi generali e disciplina di riferimento	4
Capo 2 – CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO.....	5
Art. 5. Servizio di trasporto scolastico	5
Art. 5.1 Il Piano Annuale dei trasporti (PTA)	7
Art. 5.2 Contenuti del PTA.....	7
Art. 5.3 Modifiche al PTA.....	8
Art. 6. Servizi supplementari	8
Art. 6.1 Trasporto disabili	9
Art. 7. Servizio di vigilanza sugli automezzi	9
Art. 8. Autorimessa per la custodia dei veicoli	9
Art. 9. Carattere del servizio.....	9
Art. 10. Misure per il contrasto all'emergenza epidemologica Covid-19	10
Capo 3 – GLI AUTOMEZZI	11
Art. 11. Caratteristiche degli automezzi.....	11
Art. 12. Manutenzione e pulizia dei mezzi.....	12
Art. 13. Sostituzione degli automezzi.....	12

Capo 4 – IL PERSONALE	13
Art. 14. Personale – disposizioni generali	13
Art. 14.1 I Conducenti	13
Art. 14.2 Il referente del servizio	15
Art. 15. Obblighi del personale	15
Art. 16. Disposizioni ulteriori sulla manodopera	16
Art. 17. Sicurezza dei lavoratori	17
Art. 18. Sicurezza dei lavoratori per i rischi interferenziali	18
Capo 5 – ONERI E FACOLTÀ IN CAPO AL COMUNE - CORRISPETTIVI	19
Art. 19. Oneri a carico del Comune	19
Art. 20. Determinazione e rideterminazione del canone annuo	19
Art. 21. Controlli e monitoraggio	20
Capo 6 – DISCIPLINA CONTRATTUALE	21
Art. 22. Responsabilità dell'appaltatore e polizza assicurativa	21
Art. 23. Interpretazione del contratto e del capitolato speciale d'appalto	21
Art. 24. Disposizioni particolari riguardanti l'appalto	21
Art. 25. Rinvio allo schema di contratto	22
Art. 26. Allegati	22

Capo 1 - NATURA E OGGETTO DEL CONTRATTO

Art. 1. Oggetto dell'appalto e definizioni

- i. Costituisce oggetto dell'appalto la gestione del servizio di trasporto scolastico per gli alunni frequentanti le seguenti scuole presenti sul territorio comunale, e più precisamente:
 - Scuola dell'Infanzia – via degli Alpini, 6
 - Scuola primaria – via Cavour, 22
 - Scuola secondaria di 1° grado – via Sen. Silvestri, 1
- ii. Il servizio di trasporto alunni include l'effettuazione dei servizi supplementari per le uscite didattiche autorizzate dalle autorità scolastiche o dal Comune, così come indicate al successivo articolo 6.
- iii. La prestazione dei servizi oggetto di affidamento deve avvenire in conformità a quanto prescritto nel presente atto e nei relativi allegati, nonché nel rispetto dell'offerta tecnica formulata in sede di gara dall'aggiudicatario.
- iv. Nel presente Capitolato sono assunte le seguenti definizioni:
 - a) Codice: il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;
 - b) Linee guida RUP: Delibera n. 1096 del 26 ottobre 2016 adottata dall'Anac - Linee guida n. 3 - recanti «Nomina, ruolo e compiti del Responsabile unico del procedimento per l'affidamento di appalti e concessioni»;
 - c) D.Lgs. 81/2008: il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;
 - d) Stazione appaltante: il soggetto giuridico che indice la gara e che sottoscriverà il contratto;
 - e) Appaltatore: il soggetto giuridico (singolo, raggruppato o consorziato), comunque denominato ai sensi dell'articolo 45 del Codice dei contratti, che si è aggiudicato l'appalto (anche Aggiudicatario);
 - f) Appalto di servizi: contratto con il quale il fornitore, con organizzazione dei mezzi necessari e con gestione a proprio rischio, si impegna alla realizzazione del servizio oggetto dell'appalto, verso un corrispettivo in danaro;
 - g) RUP: Responsabile unico del procedimento di cui agli articoli 31 e 101, comma 1, del Codice dei contratti;
 - h) DEC: Direttore dell'esecuzione, soggetto incaricato dalla Stazione appaltante, ai sensi dell'articolo 111, comma 2 del Codice, il quale provvede al coordinamento, alla direzione e al controllo tecnico-contabile dell'esecuzione del contratto stipulato dalla stazione appaltante assicurando la regolare esecuzione;
 - i) CQC: carta di qualificazione professionale del Conducente o Carta Qualificazione del Conducente, rilasciata dai competenti uffici del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (Motorizzazione Civile).
 - j) Linee di trasporto: la linea di trasporto è costituita da n. corse di andata e n. corse di ritorno, effettuate dallo stesso mezzo nell'arco della giornata. Una linea di trasporto è costituita da un insieme di corse. Le corse sono tragitti prestabiliti descritti a titolo informativo nel piano di trasporto preliminare allegato alla documentazione di gara, con riferimento, ai seguenti dati: indirizzo del punto di partenza e del punto di arrivo; orari di partenza e orari di arrivo; numero dei Km della corsa.

- k) Piano Trasporto Annuale (PTA): Documento che descrive le linee di trasporto per ogni anno scolastico.
- l) DURC: il Documento unico di regolarità contributiva di cui all'articolo 80, comma 4, del Codice;
- m) Costo del lavoro (anche CL): il costo cumulato del personale impiegato, detto anche costo del lavoro, stimato dalla Stazione appaltante sulla base della contrattazione collettiva nazionale e della contrattazione integrativa, comprensivo degli oneri previdenziali e assicurativi, al netto delle spese generali e degli utili d'impresa, di cui agli articoli 23, comma 16, 95, comma 10, e 97, comma 5, lettera d), del Codice, nonché di cui all'articolo 26, comma 6, del Decreto n. 81 del 2008;
- n) Costi di sicurezza aziendali (anche CS): i costi che deve sostenere l'appaltatore per l'adempimento alle misure di sicurezza aziendali, specifiche proprie dell'impresa, connesse direttamente alla propria attività lavorativa e remunerati all'interno del corrispettivo contrattualmente previsto;
- o) Oneri di sicurezza (anche OS): gli oneri per l'attuazione DUVRI, relativi ai rischi da interferenza e ai rischi particolari del cantiere oggetto di intervento, di cui all'articolo 23, comma 15, del Codice dei contratti, nonché all'articolo 26, commi 3, 3-ter e 5, del Decreto n. 81 del 2008;

Art. 2. Durata del contratto

- i. L'appalto avrà durata di tre anni scolastici, con decorrenze presunta dal primo settembre 2022, fatte salve le opzioni di prorogazione degli effetti del contratto nel tempo previste dalla disciplina di gara e dallo schema di contratto.

Art. 3. Modalità di stipulazione del contratto e oneri a carico dell'aggiudicatario

- i. Il contratto è stipulato mediante scrittura privata.
- ii. Sono a carico dell'aggiudicatario tutti i costi per la stipula del contratto.

Art. 4. Principi generali e disciplina di riferimento

- i. L'affidamento della gestione dei servizi richiesti dal presente capitolato è ispirato a principi di sicurezza per i bambini e di rispetto dell'ambiente. I servizi dovranno essere erogati in armonia con la seguente disciplina fondamentale, in quanto compatibile:
 - D.M. 18 luglio 1977 (recante *“Caratteristiche costruttive degli autobus”*) integrato con successivo D.M. 13 gennaio 2004 e D.M. 01 aprile 2010;
 - D. lgs. 30 aprile 1992 n. 285 *“nuovo Codice della Strada”* e successive modifiche ed integrazioni e relativo regolamento di esecuzione e di attuazione D.P.R. n. 495 del 16 dicembre 1992;
 - D.M. 31 gennaio 1997 (recante *“Nuove disposizioni in materia di trasporto scolastico”*) e successiva circolare del Ministero dei Trasporti e della Navigazione n. 23 dell'11 marzo 1997;
 - Legge Regionale 4 aprile 2012, n. 6 recante *“Disciplina del settore dei trasporti”*;
 - Regolamento Regionale 22 dicembre 2014, n. 6 recante *“Disciplina dei servizi di noleggio di autobus con conducente”*, come da ultimo modificato dai Regolamenti regionali 10 marzo 2017, n. 1 e 17 luglio 2019, n. 10;
 - D. lgs. 13 aprile 2017, n. 63 (recante *“Effettività del diritto allo studio attraverso la definizione delle prestazioni, in relazione ai servizi alla persona, con particolare riferimento alle condizioni di disagio e ai servizi strumentali, nonché potenziamento della carta dello studente, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera f), della legge 13 luglio 2015, n. 107”*);

Capo 2 – CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO

Art. 5. Servizio di trasporto scolastico

- i. Il servizio consiste nell'attività di trasporto di alunni frequentanti le scuole dell'infanzia, primarie e secondarie di primo grado, nonché il trasporto dei loro beni, secondo quanto stabilito dal "PTA", e come disciplinato dai paragrafi che seguono.
- ii. Più nello specifico il servizio consiste:
 - per il trasporto casa-scuola, nella salita a bordo degli utenti presso i punti di raccolta previsti dal PTA (fermate) agli orari stabiliti e la loro discesa presso i plessi scolastici di appartenenza;
 - per il ritorno, ovvero la tratta scuola-casa, nella salita degli utenti presso il plesso scolastico di appartenenza e nel percorso a ritroso (anche diverso da quello di andata), con la discesa degli utenti presso i punti di raccolta previsti dal PTA negli orari stabiliti.
- ~~iii.~~ La ditta aggiudicataria è tenuta ad adibire al servizio un numero di mezzi sufficienti a garantire la puntuale esecuzione dello stesso, tenendo conto del numero posti a sedere/numero dei bambini trasportati, nel rispetto di quanto previsto dal presente capitolato e di quanto proposto in sede di offerta tecnica; sono a carico dell'appaltatore tutti gli oneri, nessuno escluso, relativi ai mezzi forniti dall'appaltatore stesso. In sede di prima attivazione il servizio dovrà essere erogato mediante l'organizzazione di minimo due mezzi propri, con una capienza complessiva non inferiore a 68 posti (autista e accompagnatore compresi).
- iv. Il servizio di trasporto dovrà essere garantito in relazione:
 - al calendario scolastico stabilito dalle diverse istituzioni scolastiche presenti sul territorio ed agli orari di inizio e fine attività didattica dalle stesse previsti;
 - ai tempi scuola adottati, che possono prevedere anche i rientri pomeridiani;
 - all'età degli studenti ed all'ordine di scuole frequentate;
 - al percorso ed ai punti di raccolta lungo il percorso stesso stabiliti, sulla scorta della proposta di piano annuale di trasporto alunni predisposta a cura dell'affidatario stesso, dall'Amministrazione Comunale.
- v. La Ditta Aggiudicataria, compatibilmente con i tempi scuola stabiliti dai diversi istituti scolastici, dovrà garantire:
 - l'arrivo di ogni mezzo utilizzato entro e non oltre cinque minuti prima dell'inizio delle lezioni;
 - la presenza di tutti i mezzi necessari all'uscita, al termine delle lezioni sia mattutine che pomeridiane.
- vi. L'appaltatore dovrà in ogni caso garantire la vigilanza sui minori, che dovrà essere esercitata sia dal momento iniziale dell'affidamento (luogo in cui si effettua la fermata di carico) sino a quando alla stessa si sostituisce quella del personale ausiliario nel momento in cui i minori saranno sotto la custodia della scuola; sia, al ritorno, dal momento iniziale dell'affidamento da parte del personale della scuola sino alla discesa alla fermata stabilita, indicata nella domanda di accesso al servizio compilata dal genitore, ed alla presenza di quest'ultimo o da persona delegata. Al ritorno da scuola, il personale della ditta aggiudicataria, di concerto con il personale di sorveglianza ove previsto, dovrà adoperarsi per verificare la presenza degli utenti che devono salire sullo scuolabus per evitare che i fruitori del servizio possano restare a scuola.
- vii. La ditta aggiudicataria ha l'obbligo di provvedere unicamente al trasporto degli aventi diritto, non permettendo l'accesso agli automezzi a persone estranee. A tal fine il Servizio Istruzione all'inizio dell'anno scolastico e, comunque nel corso dello stesso in caso di eventuali variazioni, comunicherà l'elenco degli alunni aventi diritto al trasporto scolastico.

- viii. Il numero di alunni utenti indicativo, stimato in relazione al dato registrato nell'anno scolastico 2021/2022, è riportato nell'allegato PTA preliminare.
- ix. Il Comune si riserva la facoltà di aumentare o diminuire il numero degli utenti in rapporto alle esigenze effettive, senza che l'appaltatore possa trarne argomento per chiedere compensi o rimborsi non contemplati nel presente capitolato, salve l'attivazione di nuove linee e le maggiorazioni in caso di aumento delle percorrenze previste dal presente documento.
- x. La salita e la discesa degli alunni dovrà essere regolata in modo che tali operazioni avvengano ordinatamente e senza incidenti, per i quali l'amministrazione comunale declina ogni responsabilità.
- xi. Gli studenti non possono essere fatti scendere ad una fermata diversa da quella assegnata se non sia stata rilasciata preventiva autorizzazione dall'ufficio comunale competente. Ad ogni utente dovrà essere garantito il posto a sedere. È pertanto vietato il trasporto di utenti in piedi.
- xii. Il servizio dovrà essere svolto attenendosi a quanto previsto dalla legge in materia di circolazione stradale e comunque in modo tale da garantire la massima sicurezza dei trasportati; a tale proposito in prossimità del plesso scolastico dovrà essere tenuta una velocità "a passo d'uomo" o comunque di tutta sicurezza e il mezzo dovrà predisporre per la salita e la discesa degli utenti negli spazi appositi o individuati dal Comune.
- xiii. Gli autisti sono tenuti a verificare che sullo scuolabus accedano esclusivamente studenti ammessi al servizio da parte del Comune e, ove previsto a collaborare fattivamente per detto fine con l'Ufficio Istruzione e/o con il personale di sorveglianza all'uopo incaricato. L'appaltatore dovrà segnalare tempestivamente eventuali assenze non giustificate superiori a 15 giorni, ovvero accessi impropri o indebiti al servizio.
- xiv. La Ditta si obbliga a comunicare tempestivamente al Comune:
- ogni problema tecnico che possa incidere negativamente sul regolare svolgimento del servizio, entro 15 minuti dall'orario previsto per il servizio stesso, ed a collaborare fattivamente per eventuali informazioni in merito alle famiglie;
 - ogni modificazione che intervenisse negli assetti proprietari, nella struttura di impresa, nelle figure tecniche e responsabili che interessano lo svolgimento dell'appalto nonché del nominativo dei dipendenti incaricati dello svolgimento del servizio.
- xv. La ditta aggiudicataria è tenuta in ogni caso a segnalare tempestivamente qualsiasi anomalia o difficoltà dovesse riscontrare nello svolgimento del servizio stesso ed avanzare proposte o suggerimenti per la relativa risoluzione.
- xvi. L'Amministrazione Comunale, sentita la ditta aggiudicataria, qualora si verificassero particolari esigenze degli utenti e/o della sicurezza, si riserva di variare le modalità di svolgimento del servizio stesso.
- xvii. La ditta s'impegna ad ideare un sistema istantaneo di comunicazione (es. lista whatsapp) per avvisare autonomamente i genitori in caso di urgenze o imprevisti che incidano sulla regolare esecuzione del servizio; la ditta s'impegna altresì a supportare il Comune in eventuali pratiche amministrative connesse al servizio, ivi compresa la consegna di comunicazioni ai fruitori del servizio;
- xviii. Per i percorsi e gli orari standard si rimanda all'allegato n. 1, recante "PTA preliminare".
- xix. L'effettiva attivazione delle linee di servizio è subordinata a fattori variabili connessi alla domanda, a circostanze legate alla natura particolare dei servizi, alle esigenze dell'utenza, alle decisioni strettamente personali delle famiglie in base all'offerta formativa a disposizione. Pertanto il corrispettivo contrattuale è da intendere puramente presuntivo, e fondato sull'attivazione di n. 2 linee. Detta presunzione non impegna in alcun modo il Comune, che avrà la facoltà di attivare, secondo le necessità derivanti dalle effettive iscrizioni al servizio,

l'attivazione di un numero diverso di linee, senza che l'aggiudicatario possa sollevare eccezioni al riguardo o pretendere indennità di sorta.

- xx. Tale disposizione è idonea a rispettare sia l'equilibrio del sinallagma negoziale, sia della determinabilità dell'oggetto del contratto ex art. 1346 c.c., essendo a tal fine sufficiente l'indicazione della "quantità totale" presuntivamente rispondente al fabbisogno, consistente nell'importo massimo (solo potenziale) spendibile ad essa quantità riferito.

Art. 5.1 Il Piano Annuale dei trasporti (PTA)

- i. I servizi oggetto dell'appalto sono caratterizzati da un elevato grado di variabilità nel tempo in quanto, per loro natura intrinseca, interessano interi cicli scolastici e comportano percorsi che mutano nel tempo, in corrispondenza dei fabbisogni emergenti connessi alle effettive iscrizioni al servizio.
- ii. Pertanto, prima dell'inizio di ciascun anno scolastico, è prevista l'adozione del PTA.
- iii. Il Piano annuale di trasporto alunni sarà proposto dalla Ditta aggiudicataria entro massimo 15 giorni dalla trasmissione dei dati relativi alle iscrizioni, ed approvato dal Servizio Istruzione del Comune, prima dell'inizio dell'anno scolastico, in relazione alle predette esigenze.
- iv. L'affidatario è tenuto ad organizzare i percorsi in modo da massimizzare il numero degli utenti ammessi a fruire del servizio, garantendo l'attivazione delle fermate necessarie in relazione alla residenza degli utenti che richiedono il trasporto, nonché eventualmente provvedendo allo svolgimento del servizio con corse doppie. Per il fine il Comune s'impegna a trasmettere all'appaltatore le pertinenti informazioni relative alle iscrizioni raccolte.
- v. In ogni caso il servizio inizia con la salita a bordo del primo utente presso la prima fermata della linea di trasporto stabilita nel PTA e termina con la discesa dell'ultimo utente nel luogo dell'ultima fermata; nel conteggio dei Km percorsi non sono computati i Km percorsi dal mezzo a partire dalla rimessa ove è ricoverato il mezzo stesso sino all'indirizzo di inizio servizio; allo stesso modo non sono da computarsi nei Km totali, i Km percorsi dal mezzo per raggiungere la rimessa dopo il fine servizio (c.d. trasporti a vuoto) poiché questi tragitti sono già stati forfettariamente computati ai fini della determinazione della base d'asta.
- vi. Non rientrano nell'ambito temporale del servizio, e non rilevano al fine del pagamento del corrispettivo, i giorni di sospensione delle attività scolastiche (festività, vacanze natalizie e pasquali, elezioni politiche o amministrative, referendum, scioperi del personale scolastico da cui derivi la sospensione totale delle attività scolastiche, ecc.).
- vii. L'appaltatore è tenuto ad effettuare i percorsi stabiliti. Non sono ammesse percorrenze estranee agli itinerari indicati, se non a seguito di espressa autorizzazione, oppure per cause di forza maggiore che dovranno essere immediatamente comunicate, per iscritto, agli uffici del Comune. Ugualmente non sono consentite soste e fermate durante lo svolgimento del percorso per effettuare rifornimenti di carburanti, operazioni di manutenzione ordinaria o straordinaria e quant'altro comporti immotivato ritardo nello svolgimento del servizio; sono a carico dell'appaltatore i costi derivanti da percorrenze estranee agli itinerari indicati e non previamente autorizzate, effettuate per qualunque tipo di manutenzione ed intervento sugli automezzi.

Art. 5.2 Contenuti del PTA

- i. Il Piano di Trasporto Annuale deve essere progettato e redatto per ogni anno scolastico, riportando le seguenti informazioni minime:
 - la data di avvio del servizio (di norma coincidente col primo giorno di scuola stabilito ogni anno dal competente dirigente scolastico, e la data in cui il servizio avrà termine);

- tutte le linee di trasporto, anche di nuova istituzione rispetto al PTA precedente. In ogni caso l'istituzione di nuove linee deve essere sempre preceduta da ogni tentativo di massima razionalizzazione delle linee esistenti, condotto congiuntamente tra Comune e Fornitore;
 - i Km complessivi di ogni linea e le fermate/punti di raccolta degli utenti. Il PTA deve essere redatto in modo da evitare, per quanto possibile, attraversamenti stradali;
 - il numero e la tipologia degli alunni da trasportare e quanto possa incidere sull'organizzazione del servizio (es. articolazione del servizio nei giorni della settimana, prolungamento del servizio nel corso dell'anno, servizi aggiuntivi, ecc.).
- ii. Ogni corsa deve assicurare tempi di percorrenza compatibili con gli orari delle lezioni definiti dagli Istituti scolastici, tenendo conto che gli utenti devono arrivare alla scuola di destinazione almeno 5 (cinque) minuti prima dell'inizio delle lezioni e che alla fine delle lezioni devono prontamente disporre del mezzo di ritorno. Inoltre gli orari di percorrenza debbono consentire il rispetto dei limiti di velocità ammessi dalle vigenti norme del Codice della strada e, comunque, essere tali da garantire la sicurezza del trasporto, sia per quanto riguarda lo stato di efficienza degli automezzi, sia per quanto riguarda la condotta di marcia.

Art. 5.3 Modifiche al PTA

- i. In corso d'anno scolastico, il Comune può richiedere alla controparte la cancellazione o l'aggiunta di fermate, ovvero l'aumento o la riduzione delle linee, purché lo comunichi al Fornitore in forma scritta e con un preavviso di almeno 5 (cinque) giorni feriali rispetto al momento in cui la modifica deve essere attuata, salvo diverso accordo tra le parti.
- ii. Nel corso dell'anno scolastico il PTA potrà subire modifiche anche per fare fronte a situazioni di emergenza (quali, ad es., a titolo esemplificativo e non esaustivo: chiusura al traffico di parti dei percorsi per lavori o altri motivi, scioperi, eventi atmosferici eccezionali, recrudescenza emergenza pandemica ecc.). In questi casi, le parti dovranno garantire la reciproca massima informazione e collaborazione, volta all'ottimale, tempestivo ed efficace superamento dell'evento che si è verificato.
- iii. In particolare gli orari delle linee/corse possono essere oggetto di variazione da parte del Comune in funzione delle esigenze rappresentate dagli Istituti scolastici e pertanto sono da ritenersi indicativi. Il Fornitore dovrà adeguarsi a tutte le modifiche temporanee (sospensione delle lezioni, uscite anticipate da scuola, ingressi ritardati a causa di assemblee, riunioni od altro, ecc.) degli orari di ingresso e di uscita degli alunni da parte delle scuole e/o classi interessate, assicurando il servizio agli alunni interessati secondo le indicazioni fornite dal Comune.
- iv. Spetta al Comune comunicare al Fornitore gli orari esatti dell'inizio e della fine delle lezioni nelle scuole interessate al servizio nonché le variazioni che si dovessero verificare nel corso dell'anno.
- v. Qualora il Piano di Trasporto Annuale dovesse subire variazioni rispetto al numero di Km da percorrere, in aumento o in diminuzione, che incidono sull'importo mensile da corrispondere, le eventuali riduzioni o aumenti dei Km percorsi saranno oggetto di conguaglio, secondo quanto disciplinato dal successivo articolo 20.

Art. 6. Servizi supplementari

- i. La Ditta aggiudicataria, nell'ambito del presente affidamento, è tenuta ad effettuare, su richiesta dell'Amministrazione comunale, i servizi di trasporto supplementari occasionali attinenti lo svolgimento attività didattiche, educative e manifestazioni sportive, culturali e ricreative organizzate dalle scuole o dal comune nell'ambito del territorio comunale, commisurati nel numero massimo complessivo di n. **22 uscite** per anno scolastico, la cui programmazione verrà trasmessa alla Ditta con congruo anticipo, sulla base delle seguenti indicazioni di massima:

- n. 20 uscite in ambito comunale, con percorrenza annua non superiore a km 250 (andata e ritorno);
 - n. 2 uscite in ambito sovracomunale, con percorrenza annua non superiore a km 150 (andata e ritorno).
- ii. Tutti i servizi sopradescritti si intendono pertanto ricompresi nell'importo contrattuale pattuito.

Art. 6.1 Trasporto disabili

- i. Sui mezzi adibiti al servizio dovrà essere possibile il trasporto dei bambini diversamente abili che non necessitino di veicoli speciali (disabilità non motoria).
- ii. In questi casi, qualora previsto, dovrà essere consentito l'accesso dell'accompagnatore al mezzo di trasporto.
- iii. In sede di offerta tecnica l'offerente potrà proporre soluzioni migliorative che consentano il trasporto anche di bambini diversamente abili a ridotta funzionalità motoria (carrozzina).

Art. 7. Servizio di vigilanza sugli automezzi

- i. L'Amministrazione Comunale garantirà, ove necessario ed anche per mezzo di volontari, il personale di vigilanza durante il trasporto dei bambini della scuola dell'infanzia, oltre che la sorveglianza degli alunni diversamente abili iscritti al servizio di trasporto scolastico, qualora per gli stessi sia prevista l'assegnazione dell'assistente all'autonomia in ambito scolastico.
- ii. In ogni caso, ove non sia previsto il servizio di accompagnamento, la salita e la discesa degli alunni laddove dovranno essere regolate in modo che tali operazioni avvengano ordinatamente e senza incidenti, e per il fine la ditta affidataria deve garantire, sotto la propria diretta e completa responsabilità, la sicurezza degli utenti adottando adeguate misure di sicurezza in relazione alle circostanze del caso ed alle specifiche cautele che le diverse fasce d'utenza richiedono;

Art. 8. Autorimessa per la custodia dei veicoli

- i. L'appaltatore, entro la data prevista per la stipula del contratto, dovrà disporre di idonea sede (c.d. autorimessa) in cui ricoverare, nei tempi e periodi di non utilizzo, tutti i veicoli adibiti al trasporto, nonché i veicoli sostitutivi adibiti al soccorso per emergenze e avarie. Tale sede, situata all'interno del Comune in cui deve svolgersi il servizio o in comuni limitrofi tali da garantire una percorrenza presso la sede municipale non superiore a 20 minuti, dovrà essere nella disponibilità del Fornitore a qualsiasi titolo (locazione, comodato, etc.), anche senza esclusività di utilizzo, a condizione che sia garantita la sicurezza e protezione dei veicoli da eventuali atti di sabotaggio o vandalici, mediante idonei sistemi di sicurezza (quali a mero titolo esemplificativo: recinzione, cancelli chiusi, sistemi di allarme, di televigilanza, di videosorveglianza, ecc.) e mediante limitazione dell'accesso all'immobile al solo personale autorizzato.
- ii. Qualora il Fornitore non possieda la rimessa al momento della partecipazione alla gara, deve impegnarsi ad averla nella propria effettiva disponibilità entro la data prevista per la stipula del contratto.
- iii. È data facoltà al Fornitore di sostituire la sede con altra di cui abbia la disponibilità giuridica, in possesso delle caratteristiche tecniche minime indicate in sede di offerta di gara, nel qual caso, dovrà dare tempestiva comunicazione a mezzo PEC al Comune, entro e non oltre 2 (due) giorni lavorativi dalla sostituzione, motivando adeguatamente tale necessità.

Art. 9. Carattere del servizio

- i. Tutti i servizi oggetto dell'appalto sono ad ogni effetto da considerarsi di pubblico interesse e, come tali, non potranno essere sospesi o abbandonati. In caso di sospensione o di abbandono anche parziale del servizio, ed in genere per ogni inosservanza degli obblighi e delle condizioni del presente capitolato, eccettuati i casi di forza maggiore, il Comune potrà sostituirsi all'appaltatore per l'esecuzione d'ufficio del servizio con rivalsa delle spese a carico dell'appaltatore e ciò indipendentemente dalle sanzioni a questo applicabili e l'eventuale risarcimento dei danni.
- ii. I suddetti servizi sono altresì da considerarsi servizi pubblici essenziali, ai sensi dell'art. 1 della legge 12.6.1990 n. 146 "norme dell'esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali" e successive modifiche ed integrazioni.
- iii. Pertanto la ditta appaltatrice dovrà rispettare quanto previsto dalla normativa di legge in materia di sciopero.

Art. 10. Misure per il contrasto all'emergenza epidemiologica Covid-19

- i. Allorquando alla data di avvio del servizio non fosse ancora superata la fase pandemica in corso, l'appaltatore è tenuto ad assoggettarsi alle misure previste dagli enti competenti, con particolare riferimento alle linee guida per il trasporto scolastico previste dal D.P.C.M. 02.03.2021, e successive modifiche ed integrazioni, ovvero della normativa sopravvenuta o che sopravverrà in costanza di rapporto a disciplinare le misure anti contagio per il nuovo anno scolastico.
- ii. In tal caso l'appaltatore è tenuto a procedere alla revisione del piano di trasporto, ai sensi del precedente art. 6.3, sulla base della disciplina di cui al precedente comma.
- iii. All'appaltatore spetterà unicamente il corrispettivo derivante dall'aumento del chilometraggio delle tratte, eventualmente anche mediante l'attivazione di doppie corse, per come determinato nel nuovo piano di trasporto formalmente approvato.
- iv. In caso di emergenza sanitaria da virus COVID-19, trovano applicazione le seguenti previsioni:
 - a) l'appaltatore si impegna a garantire l'esecuzione del servizio nella massima sicurezza, prestando particolare attenzione alla pulizia, igienizzazione, sanificazione e disinfezione dei mezzi (sulla base delle indicazioni fornite dalle Linee guida per il trasporto scolastico vigenti al momento dell'avvio del servizio e con utilizzo dei prodotti indicati dai Protocolli nazionali e regionali applicabili) e all'utilizzo, da parte del proprio personale, dei necessari Dispositivi di Protezione Individuali ("DPI") laddove previsti;
- v. Fatta salva l'eventuale e diversa normativa emergenziale adottata dal legislatore nazionale, nei casi in cui sia divenuta temporaneamente impossibile l'utilizzazione della prestazione del Fornitore da parte dell'Amministrazione comunale, per causa di forza maggiore, come l'emergenza sanitaria, o comunque quando tale impossibilità non sia imputabile all'Amministrazione stessa, l'esecuzione della prestazione e il relativo pagamento a carico dell'Amministrazione devono ritenersi sospesi ai sensi dell'art. 107 del Codice.

Capo 3 – GLI AUTOMEZZI

Art. 11. Caratteristiche degli automezzi.

- i. Il trasporto dovrà essere effettuato con: autobus o minibus o scuolabus, rispondenti alle norme dettate dal DM 18.04.1977; DM 31 gennaio 1997; D.M. 01.04.2010; D.LGS N. 285 DEL 30.04.1992 e successive modificazioni ed integrazioni. Non potranno essere utilizzati in ogni caso veicoli che consentono il trasporto di passeggeri in piedi.
- ii. Il trasporto dovrà essere effettuato con mezzi rispondenti alle vigenti norme in materia, regolarmente autorizzati e collaudati per tale uso dagli Enti competenti, dotati di idoneo equipaggiamento (estintore, kit primo soccorso ecc.), ed in regola con le norme concernenti la circolazione degli autoveicoli.
- iii. Gli automezzi dovranno in ogni caso possedere le caratteristiche indicate in sede di offerta tecnica, in ogni caso tali da garantire il contenimento delle emissioni dei gas di scarico nel rispetto della normativa comunitaria, nazionale e regionale in materia.
- iv. Nel particolare non potranno essere utilizzati veicoli omologati EURO 0, i quali non potranno avere un'anzianità superiore a venti anni. L'appaltatore è tenuto a sostituire i mezzi che in costanza di rapporto non dovessero più soddisfare detta condizione.
- v. Ogni veicolo dovrà essere obbligatoriamente dotato di sistema di condizionamento e riscaldamento per il periodo estivo e invernale.
- vi. I sedili dei veicoli dovranno essere dotati di cinture di sicurezza.
- vii. Almeno un automezzo deve essere dotato di pedana per il trasporto di almeno un disabile in carrozzina
- viii. Il Fornitore dovrà dotare ogni mezzo di idonea segnalazione visiva, anche ad applicazione non permanente, indicante "Servizio di trasporto scolastico", seguito dalla denominazione della stazione appaltante, al fine di essere immediatamente riconoscibile dall'utente.
- ix. I veicoli dovranno essere nella disponibilità dell'appaltatore, a qualunque titolo e commisurati alla tipologia di utenza, al numero di alunni e al numero di accompagnatori da trasportare, alle caratteristiche del territorio e alla viabilità di ciascuna linea.
- x. Dovranno comunque essere impiegati minimo n. 2 mezzi adeguati all'utenza, in ogni caso con numero di posti a sedere complessivo non inferiore a 68 (autista e accompagnatore compresi) idonei a transitare lungo i percorsi indicati. Si suggerisce di effettuare un sopralluogo sulle linee previste dal PTA allegato, giacché gli spazi stretti non consentono la circolazione di autobus "ordinari". Detti mezzi dovranno trasportare un numero massimo di utenti pari al numero dei posti a sedere, o comunque, alla capacità di trasporto del veicolo così come indicato nella carta di circolazione.
- xi. Gli stessi dovranno essere in regola con l'assicurazione obbligatoria, ai sensi della legge 24 dicembre 1969, n. 990, e successive modifiche, con particolare riferimento alla garanzia per i terzi trasportati che dovrà essere prevista per tanti posti quanti sono quelli indicati nella carta di circolazione di ciascun autoveicolo autorizzato.
- xii. È fatto obbligo alla ditta aggiudicataria di presentare, entro la data prevista per la stipula del contratto, ovvero entro cinque giorni dall'avvio del servizio, se anticipata rispetto alla stipula, la seguente documentazione:
 - copia dei libretti di circolazione dei veicoli impiegati, comprese le riserve;
 - copia delle polizze assicurative previste dal capitolato quietanzate;
 - l'indicazione della sede per la custodia dei veicoli (c.d. rimessa);

- xiii. Nel caso in cui la ditta aggiudicataria risultasse sprovvista dei mezzi tecnici (automezzi e rimessa) e non in regola con le norme che le disciplinano, ovvero i mezzi siano difformi da quanto offerto in sede d'offerta, si procederà al ritiro dell'aggiudicazione ed all'escussione della garanzia provvisoria.
- xiv. Al fine di garantire la massima partecipazione alla procedura, la disponibilità dei mezzi, ivi compresi quelli di riserva, costituisce condizione di esecuzione, e pertanto l'effettivo possesso sarà richiesto esclusivamente all'aggiudicatario, ritenendo sufficiente quale garanzia per la stazione appaltante, anche in ossequio al principio di proporzionalità, la previsione di cui al precedente comma.
- xv. La stazione appaltante si riserva la facoltà di autorizzare l'impiego di mezzi diversi rispetto a quelli proposti in sede di offerta tecnica, nella sola misura in cui il cambio sia funzionale ad una specifica esigenza di servizio per fatti sopravvenuti, purché questi abbiano caratteristiche analoghe o migliorative rispetto ai mezzi sostituiti.
- xvi. L'appaltatore si impegna ad assicurare l'immediata sostituzione degli autobus eventualmente fermi per avaria oltre che l'immediata sostituzione del personale assente. È straordinariamente ammessa in tali casi una tolleranza di massimo 15 minuti rispetto agli orari previsti dal PTA, purché venga dato tempestivo avviso alle famiglie dei fruitori del servizio. Ove la ditta non provvedesse in tal senso, il Comune si riserva la facoltà di applicare le penali e/o sanzioni previste dagli atti di gara.
- xvii. Per il fine la ditta aggiudicataria dovrà infine garantire la disponibilità di almeno un automezzo di riserva funzionante, da impiegarsi con priorità d'utilizzo in sostituzione di quelli in uso in caso di guasto meccanico o incidente. Limitatamente alle sostituzioni brevi e temporanee, il mezzo impiegato potrà avere caratteristiche inferiori rispetto a quelle previste per i mezzi ordinari, purché questi complessivamente siano conformi ai parametri minimi previsti dalla normativa vigente.

Art. 12. Manutenzione e pulizia dei mezzi

- i. Gli autoveicoli dovranno essere sottoposti ai controlli previsti dalla normativa vigente, inoltre deve essere sempre garantita la funzionalità/efficienza del mezzo e la sua sicurezza.
- ii. A bordo di ciascun mezzo dovrà essere garantito un elevato grado di pulizia ed il funzionamento di tutti gli impianti presenti.
- iii. Resta ferma la necessaria pulizia e sanificazione additiva prevista nel caso in cui dovesse perdurare l'emergenza epidemiologica in corso.

Art. 13. Sostituzione degli automezzi

- i. La ditta non potrà sostituire i mezzi utilizzati per il servizio con altri di targa diversa, se non con preventiva e motivata comunicazione al Comune. Nel caso in cui all'inizio di un servizio giornaliero non sia possibile utilizzare i mezzi autorizzati (ad es. per guasto improvviso) la ditta appaltatrice dovrà darne immediata comunicazione via mail al Comune ed impiegare mezzi idonei sostitutivi.
- ii. Laddove in fase di esecuzione si renda necessaria per qualsiasi ragione la sostituzione definitiva di uno o più mezzi, l'aggiudicatario è tenuto a fornirne di altri aventi caratteristiche equivalenti o migliorative rispetto a quelli proposti, previa immediata comunicazione via mail al Comune.

Capo 4 – IL PERSONALE

Art. 14. Personale – disposizioni generali

- i. Per tutte le attività di gestione del servizio, oggetto del presente capitolato, la ditta Appaltatrice si avvarrà di proprio personale o di personale incaricato, debitamente qualificato, che opererà sotto la sua esclusiva responsabilità.
- ii. Sin dall'inizio del servizio, l'aggiudicatario deve disporre di risorse umane idonee e adeguate in numero e professionalità, in possesso dei requisiti tecnico – professionali prescritti per effettuare il servizio richiesto.
- iii. Il personale dovrà tenere un comportamento corretto e responsabile durante l'espletamento del servizio e comunque tale da escludere nella maniera più assoluta qualsiasi maltrattamento dei minori trasportati o altro comportamento perseguibile a norma degli articoli 571 e 572 del Codice Penale. L'Ente appaltante potrà pretendere la sostituzione del personale che non dovesse risultare idoneo allo svolgimento del servizio, che non osservi un contegno corretto o usi un linguaggio scorretto e riprovevole. La sostituzione dovrà essere effettuata dalla ditta aggiudicataria entro dieci giorni naturali e consecutivi dalla data di ricevimento della richiesta, che si ritiene insindacabile. Il Comune si riserva di controllare l'idoneità fisica del personale in servizio, il cui accertamento è demandato ai competenti servizi dell'ATS. Dovrà essere disposta l'immediata sostituzione del personale che venisse dichiarato inidoneo dalle Autorità preposte.
- iv. Prima dell'assunzione l'appaltatore è tenuto alle verifiche previste dall'art. 2 del d.lgs. 4 marzo 2014 n. 39, relative all'esistenza di condanne per reati di cui agli artt. 600Bis -ter – quater quinquies e 609 undecies del codice penale ovvero l'irrogazione di sanzioni interdittive all'esercizio di attività che comportino contatti diretti e regolari con minori (direttiva antipedofilia).
- v. È fatto obbligo alla ditta aggiudicataria di presentare, la data prevista per la stipula del contratto, ovvero entro cinque giorni dall'avvio del servizio, se anticipata rispetto alla stipula, la seguente documentazione:
 - copia delle patenti di guida e dei certificati di qualificazione professionale dei conducenti (CQC);
 - dati e recapiti del referente del servizio
 - copia della certificazione rilasciata dal medico competente aziendale in ordine al possesso di idoneità allo svolgimento della specifica mansione per tutto il personale conducente;
 - copia del casellario giudiziale richiesto dal datore di lavoro ai sensi dell'art. 25-bis del D.Lgs. 4 marzo 2014 n. 39, ovvero, nelle more del rilascio, dichiarazione sostitutiva di certificazione del personale addetto al servizio di trasporto e di accompagnamento in ordine all'assenza di condanne per taluno dei reati di cui agli articoli 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quinquies e 609- undecies del codice penale, ovvero dell'irrogazione di sanzioni interdittive all'esercizio di attività che comportino contatti diretti e regolari con minori;

Art. 14.1 I Conducenti

- i. Il personale addetto alla conduzione dei veicoli dovrà essere in possesso della patente di guida, del certificato di abilitazione professionale per la guida di veicoli adibiti al trasporto di persone (CQC) e, dove previsto, dell'iscrizione al ruolo dei conducenti di cui alla Legge n. 21/1992 e delle ulteriori abilitazioni previste dalle disposizioni di legge vigenti in materia e in particolar modo dal D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, e s.m.i..

- ii. Al momento della presa di servizio e per tutta la sua durata, il conducente dovrà essere munito di apposito distintivo identificativo, da apporre ben in vista, riportante la propria foto in formato fototessera, le proprie generalità nonché la denominazione sociale, sede legale, recapito telefonico del datore di lavoro.
- iii. L'appaltatore è tenuto ad eseguire sul personale addetto alla guida degli automezzi gli accertamenti finalizzati alla verifica di assenza di condizioni di alcool dipendenza e di assunzione di sostanze psicotrope e stupefacenti (art. 41, comma 4, del D.Lgs. 81/2008 e successive modificazioni) nonché a trasmettere al Comune per tutto il personale addetto al servizio apposita certificazione rilasciata dal medico competente aziendale in ordine al possesso di idoneità allo svolgimento della specifica mansione.
- iv. Rientrano negli obblighi e responsabilità del conducente:
 - a. rispettare il tragitto fissato nel Piano di Trasporto Annuale, astenendosi dal prendere decisioni diverse in merito;
 - b. espletare il servizio con diligenza adottando tutte le cautele volte a garantire l'incolumità degli utenti e dei loro beni in particolar modo nelle fasi di arresto e di avvio del mezzo;
 - c. attenersi scrupolosamente alle istruzioni dettate dal Comune per quanto riguarda la discesa degli utenti, in particolare circa i comportamenti e le azioni da intraprendere nel caso in cui nel tragitto scuola-casa, alla fermata prevista non siano presenti soggetti per il prelievo del minore o persone a ciò delegate, evenienza in cui il minore non potrà essere fatto scendere dal mezzo;
 - d. comunicare al Referente e al Comune, prima della presa di servizio, ogni eventuale circostanza, compreso il malfunzionamento del mezzo, che a suo avviso possa compromettere la sicurezza degli utenti trasportati nonché configurare un trasporto in violazione delle leggi in materia di circolazione stradale;
 - e. comunicare al Referente ogni anomalia o malfunzionamento del mezzo, rilevata nel corso dell'esecuzione del servizio o in qualsiasi altro momento (ad es., rientro in rimessa) e astenersi dallo svolgere il trasporto con il mezzo malfunzionante;
 - f. utilizzare il telefono cellulare o altro dispositivo analogo, durante lo svolgimento del servizio, esclusivamente per ragioni di servizio e nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di sicurezza stradale;
 - g. al termine di ogni trasporto previsto dal servizio, assicurarsi dell'avvenuta discesa di tutti gli utenti ed effettuare un accurato controllo interno del veicolo per verificare l'eventuale presenza di oggetti personali (zainetti scolastici, indumenti, altro) dimenticati dagli utenti, dandone pronta comunicazione all'Ufficio istruzione del Comune;
 - h. tenere un comportamento educato e irreprensibile nei confronti degli utenti trasportati, dei loro genitori e di tutti i soggetti appartenenti al loro ambito sociale abituale (compagni di scuola, genitori dei compagni di scuola, insegnanti e altro personale della scuola, ecc.) e astenersi dall'uso di linguaggio volgare;
 - i. far salire a bordo del mezzo gli accompagnatori, muniti di apposito distintivo identificativo; devono essere fatti salire a bordo del veicolo anche gli accompagnatori che, pur non essendo assunti alle dipendenze del Fornitore, effettuano il servizio di accompagnamento su disposizione del Comune; il Comune è tenuto a consegnare al Fornitore l'elenco aggiornato del personale impiegato per tale servizio.
- v. Al contempo è fatto divieto al conducente del mezzo di:

- a. arrestare il mezzo in punti diversi rispetto a quelli stabiliti dal PTA; al tal fine si precisa che non è prevista la raccolta di alunni in punti diversi da quelli prestabiliti;
- b. prendere accordi diretti con le famiglie degli utenti in merito a qualsivoglia richiesta diversa da quanto indicato dagli uffici comunali se non previa autorizzazione degli stessi referenti;
- c. far salire a bordo del mezzo persone terze rispetto agli alunni da trasportare ed accompagnatori nonché beni non appartenenti agli stessi; non sono considerate persone terze gli accompagnatori autorizzati dal Comune;
- d. far salire e condurre il mezzo con a bordo un numero di persone superiori alla portata di legge consentita e a quanto previsto dalla carta di circolazione;
- e. delegare ad altri la conduzione del mezzo;
- f. prendere servizio in condizioni psico-fisiche inidonee alla conduzione del mezzo compresa l'assunzione di bevande alcoliche in orari che possano arrecare pregiudizio allo svolgimento del servizio e all'incolumità degli utenti trasportati e di terzi;
- g. fumare a bordo del mezzo di trasporto;
- h. dar adito a discussioni, diverbi e quant'altro possa generare conflitti tra l'utenza e l'Amministrazione Comunale

Art. 14.2 Il referente del servizio

- i. La responsabilità del servizio ed i rapporti con l'Amministrazione Comunale dovranno essere affidati ad un referente per la gestione del contratto, con mansioni di interlocutore unico e diretto.
- ii. Il nominativo andrà ufficialmente comunicato all'Amministrazione Comunale prima dell'avvio del servizio.
- iii. Il referente per la gestione del contratto ha il compito di programmare, coordinare, controllare e far osservare al personale impiegato le funzioni e i compiti stabiliti, di intervenire, decidere e rispondere direttamente riguardo ad eventuali problemi che dovessero sorgere in merito alla regolare esecuzione delle prestazioni appaltate e all'accertamento di eventuali danni.
- iv. Pertanto, tutte le comunicazioni e contestazioni di inadempienza fatte in contraddittorio con il referente operativo dovranno intendersi fatte direttamente all'appaltatore stesso.
- v. Dovrà inoltre essere individuato tra gli autisti adibiti al servizio un ulteriore referente operativo, di esperienza e qualificazione professionale adeguate, al quale fare riferimento relativamente ad ogni problema pratico ed urgente di organizzazione del servizio (comportamenti sul bus, percorsi, nuovi inserimenti da effettuare, eventuali situazioni di emergenza da affrontare, ecc.).
- vi. Il referente operativo dovrà essere sempre reperibile telefonicamente, da trenta minuti prima e sino a trenta minuti dopo gli orari previsti dal piano di trasporto, e dovrà garantire il corretto andamento del servizio in stretto rapporto di collaborazione con l'Ufficio Istruzione.
- vii. Per il fine il fornitore dovrà mettere a disposizione un numero di telefono, e un indirizzo e-mail per ogni comunicazione di servizio necessaria.
- viii. Il Fornitore si obbliga altresì a dotare ciascun conducente di apposito telefono cellulare, così da consentire al referente di contattare celermente ogni singolo mezzo in circolazione. I numeri di telefono potranno, a discrezione del Comune, essere comunicati ai genitori degli utenti trasportati in modo che gli stessi possano comunicare con gli addetti in caso di ritardo dello scuolabus, di assenza dei genitori o dei loro delegati alla fermata, o di qualunque altro disagio o disservizio.

Art. 15. Obblighi del personale

- i. L'appaltatore dovrà disporre di un organico sufficiente ed idoneo a garantire un ottimo espletamento del servizio.
- ii. Il personale deve essere capace e fisicamente idoneo.
- iii. Nello svolgimento di tutti i servizi contemplati nel presente capitolato, devono essere sempre salvaguardati, nel migliore dei modi, l'igiene ed il decoro.
- iv. Il personale è tenuto all'osservanza di tutte le disposizioni e regolamenti emanati ed in fase di emanazione da parte del Comune.
- v. In particolare durante lo svolgimento del servizio l'autista preposto al servizio deve osservare le seguenti prescrizioni, indicate a titolo esemplificativo:
 - non abbandonare il veicolo, specialmente con il motore acceso, lasciando gli alunni privi di sorveglianza;
 - assicurarsi che gli alunni scendano e salgano alle fermate concordate in condizioni di sicurezza;
 - mantenere un comportamento irreprensibile e rispettoso nei confronti degli alunni e dei relativi genitori, nonché di collaborazione con il personale comunale eventualmente impiegato nell'ambito della gestione del servizio;
 - indossare un abbigliamento decoroso e non usare un linguaggio scorretto e riprovevole;
 - non raccogliere né far scendere gli alunni in punti diversi da quelli stabiliti;
 - tenere la velocità nei limiti di sicurezza;
 - non caricare a bordo passeggeri oltre al numero consentito dalla carta di circolazione;
 - non fumare sul mezzo;
 - effettuare ad ogni corsa un controllo in merito alla presenza sul mezzo di trasporto degli utenti ammessi al servizio che devono essere in possesso di regolare tesserino di riconoscimento se rilasciato dall'Ufficio Pubblica Istruzione. L'eventuale presenza di alunni sprovvisti di tale tesserino deve essere tempestivamente comunicata all'ufficio suddetto;
 - osservare scrupolosamente gli orari e gli itinerari stabiliti in precedenza e svolgere i servizi richiesti con la massima cura ed attenzione;
- vi. Il Personale deve garantire la riservatezza assoluta relativamente a tutto ciò di cui venisse a conoscenza nel rapporto di servizio, in piena osservanza del D.Lgs. 196/2003 e ss.mm.ii, nonché del GDPR.
- vii. Il personale è soggetto altresì agli obblighi di cui agli artt. 20 e 78. del D. Lgs. 81/2008.

Art. 16. Disposizioni ulteriori sulla manodopera

- i. L'appaltatore è tenuto all'esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in materia, nonché eventualmente entrate in vigore nel corso dei lavori, e in particolare:
 - a) ai sensi dell'art. 30, comma 4, del Codice, nell'esecuzione dei servizi che formano oggetto del presente appalto è applicato il contratto collettivo nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni di lavoro stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e quelli il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l'attività oggetto dell'appalto svolta dall'impresa anche in maniera prevalente. L'appaltatore si obbliga, altresì, ad applicare il CCNL e gli Accordi integrativi, anche dopo la scadenza e fino al rinnovo degli accordi succitati, nonché, per le cooperative sociali, nei rapporti con i soci.
 - b) i suddetti obblighi vincolano l'appaltatore anche se non è aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla natura, dalla struttura o dalle dimensioni dell'impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica;

- c) è responsabile in rapporto alla Stazione appaltante dell'osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi dipendenti, anche nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini l'ipotesi del subappalto; il fatto che il subappalto non sia stato autorizzato non esime l'appaltatore dalla responsabilità, e ciò senza pregiudizio degli altri diritti della Stazione appaltante;
 - d) è obbligato al regolare assolvimento degli obblighi contributivi in materia previdenziale, assistenziale, antinfortunistica e in ogni altro ambito tutelato dalle leggi speciali.
- ii. Ai sensi degli articoli 30, commi 5 e 6, e 105, commi 10 e 11, del Codice dei contratti, in caso di ritardo immotivato nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'appaltatore o dei subappaltatori, la Stazione appaltante paga anche in corso d'opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'affidatario del contratto. Parimenti in caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva relativo a personale dipendente dell'affidatario o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi di cui all'articolo 105 del Codice, impiegato nell'esecuzione del contratto, la stazione appaltante trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi.
 - iii. L'appaltatore deve, altresì, osservare le norme e le prescrizioni delle leggi e dei regolamenti, nazionali, regionali e comunali sull'assunzione, tutela, protezione, assicurazione, assistenza, libertà e dignità dei lavoratori.
 - iv. In ogni momento il Comune può richiedere all'appaltatore e ai subappaltatori copia del libro unico del lavoro di cui all'articolo 39 della legge 9 agosto 2008, n. 133; possono altresì richiedere i documenti di riconoscimento al personale presente nella struttura e verificarne la effettiva iscrizione nel predetto libro unico del lavoro dell'appaltatore o del subappaltatore autorizzato.
 - v. La mancata applicazione dei contratti di lavoro, la violazione di norme, il mancato pagamento dei salari mensili o il mancato versamento dei contributi previdenziali o assicurativi in favore del Personale costituisce motivo di risoluzione del Contratto.

Art. 17. Sicurezza dei lavoratori

- i. L'appaltatore è obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui all'articolo 15 del Decreto n. 81 del 2008, nonché tutte le misure specifiche pertinenti in relazione alle caratteristiche dei servizi, degli ambienti ove essi si svolgono e delle attrezzature utilizzate.
- ii. L'appaltatore deve quindi, tra l'altro, provvedere secondo la disciplina prevista dal "Titolo III - Uso delle attrezzature di lavoro e dei dispositivi di protezione individuale", artt. 69 e seguenti, a fornire al Personale tutte le attrezzature di lavoro, nonché i materiali e i dispositivi di tutela e protezione individuale dai rischi professionali conformi alle specifiche tecniche previsti dalla normativa vigente.
- iii. Sono a carico dell'appaltatore i corsi ed aggiornamenti del Personale in base agli artt. 36 e 37 al D. Lgs 81/2008, nonché la sorveglianza sanitaria di cui all'art. 41 del medesimo Decreto.
- iv. L'appaltatore deve fornire al Personale tutti i materiali ed i dispositivi di protezione individuale occorrenti per l'espletamento dei Servizi e per il contenimento dei rischi.
- v. Ai sensi degli articoli 18, comma 1, lettera u), 20, comma 3 e 26, comma 8, del Decreto n. 81 del 2008, l'appaltatore è obbligato a fornire a ciascun soggetto occupato nel servizio una apposita tessera di riconoscimento, impermeabile ed esposta in forma visibile, corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore, i dati identificativi del datore di lavoro e la data di assunzione del lavoratore. L'appaltatore risponde dello stesso obbligo anche per i lavoratori dipendenti dai subappaltatori autorizzati; la tessera dei predetti lavoratori deve riportare gli

estremi dell'autorizzazione al subappalto. Tutti i lavoratori sono tenuti ad esporre detta tessera di riconoscimento.

- vi. Tale obbligo grava anche in capo ai lavoratori autonomi che esercitano direttamente la propria attività nel medesimo luogo di lavoro, i quali sono tenuti a provvedervi per proprio conto.
- vii. Ai sensi degli art. 17 e 29 del D. Lgs 81/2008, se pertinente, deve procedere alla redazione del Documento di Valutazione dei Rischi, il quale dovrà essere custodito presso l'unità produttiva alla quale si riferisce la valutazione stessa.
- viii. Il Committente si riserva il diritto di richiedere all'Organizzazione la documentazione attestante gli adempimenti relativi alle vigenti disposizioni in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro, di Direttive macchine, di igiene sul lavoro, di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, di previdenze per disoccupazione, invalidità e vecchiaia ed ogni altra malattia professionale, nonché ogni altra disposizione in vigore o che può intervenire in costanza di rapporto per la tutela dei lavoratori.
- ix. Con la presentazione dell'offerta, la Ditta Appaltatrice espressamente manleva e rende indenne l'Amministrazione Comunale ed i suoi obbligati da ogni e qualsiasi azione, pretesa o richiesta avanzata a qualsiasi titolo dal personale di impresa o da terzi in relazione al rapporto di lavoro, compresi gli infortuni sul lavoro o comunque connessi con l'esercizio di cui al presente Capitolato.

Art. 18. Sicurezza dei lavoratori per i rischi interferenziali

- i. Tutte le informazioni connesse ai rischi interferenziali di cui all'art. 26 del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i. sono trattate Documento Unico di Valutazione Rischi Interferenziali – DUVRI – parte integrante della documentazione di gara, il quale indica le misure adottate per eliminare o, ove ciò non possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze.

Capo 5 – ONERI E FACOLTÀ IN CAPO AL COMUNE - CORRISPETTIVI

Art. 19. Oneri a carico del Comune

- i. Al Comune compete:
 - a) raccogliere le iscrizioni al servizio all'inizio di ogni anno scolastico, e trasmissione dei dati all'appaltatore;
 - b) collaborare con l'appaltatore nella predisposizione dei percorsi;
 - c) l'ammissione degli utenti al servizio;
 - d) la vigilanza degli alunni sugli automezzi, nei casi in cui è normativamente prevista;
 - e) la definizione delle tariffe per la fruizione del servizio;
 - f) la generazione del tesserino di riconoscimento;
 - g) l'adozione opportuni provvedimenti con gli utenti che non rispettano le normali regole, orari e fermate;
 - h) avvisare tempestivamente la ditta appaltatrice di eventuali sospensioni del servizio per qualsiasi motivo (vacanze, festività, scioperi, variazioni o altro), non appena ne venga a conoscenza;
 - i) liquidare alla ditta il corrispettivo pattuito.
- ii. I rapporti amministrativi con gli utenti saranno tenuti esclusivamente dal Comune. Le modalità di presentazione della richiesta del servizio, di ammissione allo stesso, come ogni altro aspetto riguardante i rapporti con l'utenza sono definite e gestite dal Comune, eccettuato quanto nel prosieguo previsto in caso di emergenza e/o di comunicazioni urgenti.

Art. 20. Determinazione e rideterminazione del canone annuo

- i. Il canone annuo per ciascun anno scolastico è dato dal prodotto tra costo chilometrico offerto in sede di gara e numero di chilometri previsti dal PTA approvato per il singolo anno scolastico.
- ii. Per gli anni successivi al primo, allorquando il PTA, a parità di mezzi, dovesse riportare un numero di km inferiore rispetto a quello posto a base di gara, la differenza verrà comunque remunerata, con la medesima decurtazione prevista dal comma che segue.
- iii. Nel caso in cui, nel corso di un anno scolastico, si renda necessario aumentare o diminuire i chilometri di una o di più linee, rispetto a quelli previsti dal PTA approvato, per ogni Km percorso in più (o in meno) sarà corrisposto (o decurtato) il prezzo offerto dall'appaltatore offerto in sede di gara, decurtato del 50%.
- iv. La regola di cui al precedente comma non si applica per i Km percorsi in più o in meno per un quantitativo pari o inferiore al 5% rispetto a quelli previsti nel Piano di Trasporto annuale vigente, nonché a quelli posti a base di gara, nel caso di cui al precedente comma ii. Entro detto limite del 5% (c.d. frizione di gestione minima) non si procederà all'aumento o alla riduzione del canone. Tutte le diminuzioni e gli aumenti chilometrici effettuati all'interno dello stesso anno scolastico, concorrono tra di loro nel calcolo del 5% di cui sopra. La percentuale del 5% si calcola in riferimento ad ogni singolo anno scolastico, e si azzerà al termine di ognuno di essi.
- v. I costi di cui al punto iii) saranno riconosciuti a partire dal periodo di effettiva implementazione del nuovo PTA e del correlativo aumento quantitativo, previa formalizzazione tra le parti della rettifica al piano di trasporto. Non sarà possibile riconoscere alcun corrispettivo in assenza di detta formalizzazione. Fermo quanto previsto dal precedente periodo, le parti potranno concordare un conguaglio con l'ultima fattura utile dell'anno scolastico di riferimento.

- vi. In caso di variazioni che determinino l'attivazione di una nuova linea e la messa a disposizione di un ulteriore automezzo, sarà conteggiato il costo chilometrico offerto in sede di gara. Allorquando il PTA in sede di prima attivazione evidenzia per detta linea un chilometraggio inferiore a 10.000 km annui, il costo offerto in sede di gara verrà moltiplicato per quest'ultimo valore, che verrà quindi considerato quale tratta minima, indipendentemente quindi dalle percorrenze effettive. Per le ulteriori successive variazioni si applicherà quanto previsto dal comma iii)
- vii. Analoga disposizione a quella prevista dal primo periodo del precedente comma vale per la soppressione di linee che comportino riduzione di mezzo e conducente, purché la linea rimanente preveda una percorrenza non inferiore a 10.000 km annui. Ove le percorrenze effettive risultino inferiori a detto chilometraggio minimo, si applica il secondo periodo del precedente comma. È sempre fatta salva la facoltà dell'appaltatore di richiedere la risoluzione del contratto allorquando la variazione comporti una riduzione eccedente il quinto del valore derivante dal PTA.

Art. 21. Controlli e monitoraggio

- i. L'appaltatore è tenuto a produrre al Comune, con cadenza mensile, specifici report (servizio di reportistica) riportanti per ciascuna linea il numero di corse ed i Km percorsi (per ogni corsa), qualora tale servizio sia stato reso nel mese di riferimento.
- ii. L'appaltatore nell'ambito del report mensile deve dare conto anche di eventuali problemi riscontrati e di eventuali reclami pervenutigli direttamente da parte degli utenti e/o di terzi. Tale report deve essere allegato a ciascuna fattura mensile per l'effettuazione dei relativi pagamenti.
- iii. Il Comune eserciterà periodicamente le proprie funzioni di controllo dei risultati conseguiti nell'ambito della gestione del servizio da parte del Fornitore. Tali controlli hanno lo scopo di verificare il rispetto della qualità del servizio sulla base di quanto stabilito nel presente Capitolato tecnico e nell'offerta tecnica presentata in sede di gara.
- iv. Per il fine il Comune potrà in essere, in qualsiasi momento, tutti i controlli ritenuti necessari al fine di accertare l'esatta esecuzione del servizio in tutte le sue forme e quindi la corrispondenza tra quanto offerto in sede di gara e nel contratto.
- v. I controlli saranno svolti dal Comune sull'andamento del servizio in generale nonché sui veicoli utilizzati, sui luoghi ove gli stessi sono custoditi e/o parcheggiati, sul parco veicoli e sul personale impiegato e, in particolar modo, sulla sussistenza delle abilitazioni necessarie allo svolgimento delle attività a cui sono preposti nell'esecuzione contrattuale e sull'attuazione del piano di formazione del personale impiegato nel servizio offerto in sede di gara, durante tutto il periodo di durata dell'appalto.
- vi. I controlli potranno essere di varia natura ovvero potranno consistere in sopralluoghi dei luoghi interessati dal servizio, in ispezioni dei veicoli utilizzati e loro componenti, accessi e verifiche. Il Comune potrà altresì chiedere la trasmissione della pertinente documentazione relativa al servizio.
- vii. Gli addetti del Comune espletanti funzioni di vigilanza e controllo hanno libero accesso ai siti/immobili di custodia dei veicoli (c.d. rimesse), in quanto pertinenti al servizio in oggetto, dietro esibizione di apposita tessera di riconoscimento. Il Fornitore ha l'obbligo di agevolare l'esercizio dell'attività di verifica di cui sopra, consentendo l'esame dei veicoli e degli impianti, nonché consentendo l'accesso alla propria documentazione relativa alla gestione del servizio oggetto del presente contratto.

Capo 6 – DISCIPLINA CONTRATTUALE

Art. 22. Responsabilità dell'appaltatore e polizza assicurativa

- i. È a carico della Ditta aggiudicataria ogni e qualsiasi responsabilità civile verso i trasportati e verso terzi per danni arrecati a persone e cose nello svolgimento del servizio o in conseguenza del medesimo, restando pertanto esonerato da responsabilità il Comune appaltante. La Ditta, in tale caso, dovrà provvedere a proprie spese a rifondere i danni causati.
- ii. La Ditta aggiudicataria dovrà essere in possesso di Polizza Responsabilità Civile Auto (RCA) per ogni automezzo impiegato nel servizio, con un massimale di almeno € 30.000.000,00 compresa la R.C. dei Trasportati comprendente anche la copertura per infortunio in salita e in discesa degli utenti.
- iii. La ditta aggiudicataria per tutte le prestazioni di servizio non coperte dall'assicurazione obbligatoria RCA dovrà munirsi a proprie spese di idonea polizza assicurativa R.C.T/R.C.O. (Responsabilità civile verso terzi/Responsabilità civile verso prestatori di lavoro) con massimale di almeno Euro 2.000.000,00, per copertura verso terzi di danni provocati dall'azienda.
- iv. Resta espressamente convenuto che la ditta stessa, in caso di infortunio, assumerà tutte le responsabilità sia civili che penali e dell'eventuale risarcimento dei danni. L'Amministrazione Comunale si terrà sollevata da ogni responsabilità in ordine all'eventuale inosservanza delle norme di viabilità o di trasporto persone.
- v. Resta ferma la responsabilità dell'appaltatore per danni eccedenti i massimali minimi previsti, ovvero per eventuali franchigie o scoperti, che in nessun caso potranno ricadere sui terzi danneggiati.

Art. 23. Interpretazione del contratto e del capitolato speciale d'appalto

- i. In caso di norme del presente Capitolato tra loro non compatibili o apparentemente non compatibili, trovano applicazione in primo luogo le norme eccezionali o quelle che fanno eccezione a regole generali, in secondo luogo quelle maggiormente conformi alle disposizioni legislative o regolamentari oppure all'ordinamento giuridico, in terzo luogo quelle di maggior dettaglio e infine quelle di carattere ordinario.
- ii. L'interpretazione delle clausole contrattuali, così come delle disposizioni del presente Capitolato, è fatta tenendo conto delle finalità del contratto e dei risultati ricercati con l'esternalizzazione del servizio; per ogni altra evenienza trovano applicazione gli articoli da 1362 a 1369 del codice civile.
- iii. Eventuali clausole o indicazioni relative ad aspetti tecnici e prestazionali tra la Stazione appaltante e l'appaltatore, riportate negli allegati o in altra documentazione posta a base di gara, retrocedono rispetto a clausole o indicazioni previste nel presente Capitolato.
- iv. In tutti gli atti predisposti dalla Stazione appaltante i valori in cifra assoluta si intendono in euro e, ove non diversamente specificato, si intendono I.V.A. esclusa.
- v. Tutti i termini di cui al presente Capitolato speciale, se non diversamente stabilito nella singola disposizione, sono computati in conformità al Regolamento CEE 3 giugno 1971, n. 1182.

Art. 24. Disposizioni particolari riguardanti l'appalto

- i. La presentazione dell'offerta da parte dei concorrenti comporta automaticamente, senza altro ulteriore adempimento, dichiarazione di responsabilità di avere direttamente o con delega a personale dipendente esaminato tutta la documentazione di gara e di avere preso conoscenza delle condizioni locali, e di tutte le circostanze generali e particolari suscettibili di influire sulla

determinazione dei prezzi, sulle condizioni contrattuali e sull'esecuzione dei servizi e di aver giudicato i servizi stessi realizzabili, i documenti di gara adeguati ed i prezzi nel loro complesso remunerativi e tali da consentire il ribasso offerto, nonché di avere effettuato una verifica della disponibilità della manodopera necessaria per l'esecuzione dei servizi.

- ii. La successiva sottoscrizione del contratto da parte dell'appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza e incondizionata accettazione della legge, dei regolamenti e di tutte le norme vigenti in materia di contratti pubblici, nonché alla completa accettazione di tutte le norme che regolano il presente appalto, con particolare anche se non esclusivo riferimento al presente capitolato prestazionale.
- iii. L'aggiudicatario è tenuto ad evadere tempestivamente, ove necessari, gli adempimenti previsti dal Regolamento Regionale 22 dicembre 2014, n. 6 recante "Disciplina dei servizi di noleggio di autobus con conducente" (SCIA, iscrizione registro regionale ecc.), ed in ogni caso al rispetto della disciplina ivi contenuta;

Art. 25. Rinvio allo schema di contratto

- i. Per le questioni di natura sinallagmatica non disciplinate dal presente capitolato si rimanda allo schema di contratto, il quale contiene le clausole dirette a regolare nello specifico il rapporto giuridico tra stazione appaltante ed appaltatore, ed a porre ulteriori oneri a carico di quest'ultimo.

Art. 26. Allegati

- i. Costituiscono parte integrante e sostanziale del presente capitolato prestazionale i seguenti documenti:
 - 1. PTA preliminare.